Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale di seguito indicato con la sigla O.I.V. istituito ai sensi dell'articolo 14 D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e di quanto contenuto nella delibera dell'ANAC, già CIVIT, n. 12/2013.

Articolo 2 – Composizione

1. L'O.I.V. è organo collegiale composto da tre componenti esterni all'Agenzia, scelti in maniera tale da garantire l'equilibrio di genere la necessaria presenza al suo interno di conoscenze teorico pratiche nelle materie di competenza dell'Ente. La nomina dei componenti è effettuata dal Direttore Generale tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento ed è subordinato al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009.

Articolo 3 – Funzioni e Compiti

1. L'O.I.V. opera in posizione di autonomia e indipendenza sia rispetto agli Organi dell'Agenzia sia rispetto ai Dirigenti. L'O.I.V. opera in stretta collaborazione con il responsabile della prevenzione sulla corruzione, se diverso dal Direttore Generale e, con quest'ultimo esercita le seguenti funzioni e compiti:

a) elabora e propone il sistema di valutazione delle posizioni e delle performance e i suoi aggiornamenti periodici e definisce, sentito il Direttore Generale, metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni ed i risultati del dirigente e del comparto;
b) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance e predispone una relazione illustrativa al Direttore Generale, almeno con cadenza annuale;
c) gestisce i processi di misurazione e valutazione delle performance e delle premialità secondo le norme del relativo sistema, ponderando gli

Agenzia per l'Italia Digitale
Viale Liszt, 21
00144 Roma, Italia
t+39 06 85264206
pecprotocollo@pec.agid.gov.it
direzione.generale@agid.gov.it

obiettivi e la loro coerenza con il piano complessivo della performance annuale e pluriennale e valutazione della performance, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e delle professionalità;

d) elabora e valida la relazione sulla performance annuale;
e) propone al Direttore Generale sulla base del vigente sistema di valutazione delle posizioni e delle performance, la valutazione dei dirigenti fermo quanto previsto al successivo punto h);
f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
g) monitora e fornisce un supporto alle funzioni del controllo di gestione;
h) resta di esclusiva competenza del Direttore Generale e/o se diverso dal Direttore Generale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la valutazione dei dirigenti e del personale secondo gli indicatori individuati nel relativo sistema di valutazione, per tutto ciò che concerne gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e le eventuali omissioni o azioni contrarie o comunque aventi effetti e conseguenze nella materie del vigente piano anticorruzione.

Articolo 4 - Requisiti

1. Per la scelta dei componenti dell'O.I.V. si fa riferimento ai seguenti criteri e requisiti generali:

a) i componenti devono essere cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea e non possono essere nominati coloro i quali abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia o che abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo d'ufficio;
b) è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale, conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina degli studi;
c) per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance;
d) in alternativa al possesso di un titolo di studio postuniversitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza di almeno tre anni nelle materie sotto indicate;

e) i componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione

della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013. Al fine della valutazione dell’esperienza, assume rilievo anche l’esperienza maturata come componente di O.I.V. di altra Amministrazione, così come eventuali esperienze all’estero su temi attinenti.

Articolo 5 - Incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative

1. Non possono essere nominati componenti dell'O.I.V.:
   a) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
   b) associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo;
   c) coloro i quali:
      1. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);
      2. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Agenzia nel triennio precedente la nomina;
      3. siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Agenzia;
      4. si trovino, nei confronti dell’Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di

conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;
5. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
6. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale in cui opera l'Agenzia;
7. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado, rispettivamente con il Direttore Generale, il Comitato d'Indirizzo, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Dirigenti e i dipendenti apicali in servizio presso l'Agenzia;
8. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
9. siano revisori dei conti presso l'Agenzia.

2. Fatte salve le esclusioni di cui ai commi precedenti, possono essere nominati componenti dell'O.I.V. coloro che siano membri di altri Organismi Indipendenti di Valutazione, sempre che il numero degli Organismi non sia tale da pregiudicare il corretto svolgimento da parte dei componenti stessi dei compiti assegnati.

Articolo 6 - Durata e modalità di funzionamento

1. L'O.I.V. svolge le proprie funzioni per un periodo di tre anni.
2. L'incarico ai componenti del collegio può essere rinnovato una sola volta.
3. In caso un componente dell'O.I.V. intenda rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, deve essere garantito un preavviso minimo di trenta giorni. La nomina del nuovo componente deve essere effettuata entro trenta giorni dalla cessazione, attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito della selezione per la costituzione dell'Organismo, sono risultati idonei. In mancanza di idonei, dovrà essere effettuata una nuova selezione, secondo la procedura di cui al successivo articolo 8.
4. I componenti dell'O.I.V. possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore Generale nei seguenti casi:
    a. sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
    b. grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
5. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati prima del termine

del mandato permangono in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.

6. L'O.I.V. provvederà, al momento dell'insediamento, a definire i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
7. L'O.I.V. si avvale di una struttura tecnica di supporto, individuata nell'ambito del personale assegnato All'Ufficio "Segreteria tecnica e coordinamento con gli organi", all'Area "Amministrazione, contabilità e funzionamento" e all'Area "Controllo di gestione e programmazione", all'interno della quale le professionalità preposte collaborano per l'accesso agli atti, l'acquisizione dei dati, l'elaborazione della reportistica, le verbalizzazioni e le relazioni con i vari uffici.

Articolo 7 - Sede

1. L'O.I.V. ha sede presso le sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale in Viale Liszt, 21 – 00144 Roma.

Articolo 8 - Procedura per la individuazione dei componenti

1. Le competenti strutture della Direzione Generale procedono all'istruttoria per l'individuazione dei componenti dell'O.I.V. attraverso i seguenti passi:

a. pubblicazione sul sito web istituzionale di un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina a componente dell'O.I.V. dell'Agenzia per l'Italia Digitale da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento;
b. nomina della Commissione esaminatrice per l'analisi dei curricula, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, e dell'ulteriore documentazione pervenuta, secondo modalità da definire anche in riferimento alla loro numerosità, che potranno prevedere anche lo svolgimento di colloqui individuali;
c. relazione della Direzione Generale sulla possibile individuazione dei nominativi dei componenti e la designazione del Presidente, per l'acquisizione del prescritto parere da parte dell'organismo nazionale competente in materia.

Articolo 11 – Compensi

1. Il compenso annuo spettante a ciascun componente dell'O.I.V. per il primo triennio di attività è stabilito nella misura di 8.000 Euro, oltre IVA e CAP e/o INPS se e in quanto dovuti. Al Presidente spetta un compenso

maggiorato del 20% dell'indennità corrisposta agli altri componenti.
2. Il compenso viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.
Non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.

Articolo 12 – Trasparenza

Tutti gli atti del procedimento di nomina dell'O.I.V. sono pubblici. In particolare devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula e i compensi, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'efficacia della determinazione di approvazione e abroga tutte le norma con esso incompatibili.

Roma lì, 28 gennaio 2015

Alessandra Poggiani

Firmato digitalmente da
Alessandra Poggiani

Agenzia per l'Italia Digitale
Viale Liszt, 21
00144 Roma, Italia
t+39 06 85264206
pecprotocollo@pec.agid.gov.it
direzione.generale@agid.gov.it